



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Novembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2025 dell'ordinanza sull'approvvigiona- mento elettrico e dell'ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'ap- provvigionamento economico del Paese

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società	1
4.	Rapporto con il diritto europeo	1
5.	Commento ai singoli articoli	2
5.1	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)	2
5.2	Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese	2

1. Punti essenziali del progetto

Il progetto sancisce il diritto dell'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) e delle organizzazioni dell'economia incaricate conformemente all'articolo 60 della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP) all'accesso ai dati di misurazione e ai dati di base dei consumatori finali nonché ai dati di base dei gestori delle reti di distribuzione. Ciò serve ai fini della preparazione e dell'esecuzione delle misure secondo la LAP, in particolare all'implementazione di un'applicazione IT a sostegno delle misure di contingentamento dell'energia elettrica in preparazione a un'eventuale situazione di penuria. I preparativi e l'esecuzione della LAP dovrebbero essere realizzati con il minore dispendio possibile per l'Amministrazione e per gli operatori del mercato. A tal fine la piattaforma dei dati offre opportunità evidenti dal momento che, attraverso una base di dati nazionale, può mettere facilmente a disposizione i dati necessari per l'attuazione. Considerata l'attinenza al diritto in materia di approvvigionamento del Paese oltre al diritto in materia di approvvigionamento elettrico, il presente progetto è stato elaborato in coordinamento con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Non si prevedono ulteriori ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale. Al contrario, l'utilizzo della piattaforma nazionale dei dati nel settore elettrico previene lo sviluppo di numerose interfacce con i gestori delle reti di distribuzione e conseguenti oneri di manutenzione e di gestione. Si sfruttano ulteriori sinergie, si evitano costi di opportunità e si rafforza la digitalizzazione.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Il volume dei dati di base che dovrà essere in ogni caso salvato sulla piattaforma è considerevole. Qualora si rivelassero necessari dati di base aggiuntivi, la procedura per la costituzione della piattaforma offre la possibilità di effettuare le necessarie integrazioni senza quindi comportare ulteriori costi significativi per l'economia o la società. A livello macroeconomico si evitano costi di opportunità e l'utilizzo di sinergie consentirà di ridurre i costi di sistema.

4. Rapporto con il diritto europeo

La configurazione generale della piattaforma dei dati nazionale è conforme alle prescrizioni legali dell'Unione europea e alla loro futura applicazione. Creando un accesso unitario ai dati per i consumatori finali e i terzi da essi autorizzati, l'ordinanza attua parti importanti delle disposizioni dell'UE relative ai dati energetici. Già le norme del *Clean Energy Package* sul mercato interno (direttiva 2019/944¹) contengono disposizioni sui dati energetici, sull'accesso a tali dati e sulla loro interoperabilità. Per consentire l'accesso delle parti autorizzate ai dati dei consumatori finali occorre elaborare le opportune disposizioni. Il trattamento dei dati personali deve inoltre essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati²³. È in corso l'elaborazione delle corrispondenti basi legali per l'accesso ai dati,

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione), versione della GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

³ Cfr. art. 23 cpv. 1–3 direttiva 2019/944

conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati, e quindi anche a quelle europee.

5. Commento ai singoli articoli

5.1 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)⁴

Art. 8a^{ter} cpv. 5 lett. b^{bis}

Il testo precisa la disposizione di cui all'articolo 17g capoverso 3 della legge del 23 marzo 2007⁵ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), secondo cui le autorità federali hanno accesso alla piattaforma conformemente alle rispettive autorizzazioni. Per la preparazione e l'esecuzione delle misure secondo la legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP)⁶, specificamente le misure di contingentamento, sono necessari i dati di base (in particolare dati di identificazione e di contatto) dei consumatori finali (inclusi i dati di base eventualmente diversi dei rispettivi centri di consumo) e dei gestori delle reti di distribuzione nonché i dati di misurazione (dati sui consumi) dei consumatori finali. Per evitare il rilevamento e la conservazione a più riprese di questi dati, su richiesta il gestore della piattaforma mette i dati necessari a disposizione dell'AEP e delle organizzazioni incaricate della preparazione e dell'esecuzione, in particolare dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) e della sua organizzazione incaricata di garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica, l'Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL). I destinatari dei dati e in particolare l'AES assicurano che i dati dei consumatori o altre informazioni economicamente sensibili ricevuti in questo contesto non siano accessibili ad altri attori attivi sui mercati per la produzione, il commercio e l'approvvigionamento di energia elettrica.

5.2 Ordinanza sull'organizzazione del settore dell'energia elettrica per garantire l'approvvigionamento economico del Paese⁷

Commenti all'ingresso

L'ingresso dell'ordinanza viene modificato facendo ora riferimento anche all'articolo 5 capoverso 1 LAP (per la preparazione delle misure da parte del settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese) nonché all'articolo 64 capoverso 1 LAP e all'articolo 17g capoverso 3 LAEI (base legale per il rilevamento di dati e informazioni).

Sostituzione di un'espressione

Il settore specializzato Energia fa parte della organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP). La denominazione corrisponde anche alla nuova formulazione adottata nella legge sull'approvvigionamento del Paese, attualmente in fase di revisione.

Art. 3a Trattamento dei dati per la preparazione delle misure d'intervento

Con l'OOSE il Consiglio federale ha affidato all'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) l'incarico di preparare le misure necessarie in caso di situazione di grave penuria nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico. In situazioni simili l'AES e i suoi membri svolgerebbero un ruolo cruciale nell'attuazione delle misure dell'AEP a garanzia dell'approvvigionamento elettrico. In tempi di normale funzionamento dell'approvvigionamento, l'AES e i suoi membri preparano le misure corrispondenti. A

⁴ RS 734.71

⁵ RS 734.7

⁶ RS 531

⁷ RS 531.35

tale scopo l'AES ha istituito l'«Organizzazione per l'approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL)».

Secondo l'articolo 64 LAP le autorità competenti e le organizzazioni coinvolte hanno il diritto di ottenere le informazioni necessarie per l'esecuzione della legge. In base all'articolo 64 LAP e all'articolo 17g capoverso 3 LAEI occorre ora disciplinare nell'OOSE la raccolta dei dati del settore specializzato Energia all'interno dell'AEP, dell'AES e dell'OSTRAL.

Art. 3a cpv. 1 e 2

Per la preparazione delle misure d'intervento ai sensi della LAP, l'AEP e l'OSTRAL necessitano, a seconda della misura, dei corrispondenti dati di diverse aziende del settore elettrico e dei consumatori finali. Possono essere richiesti dati di base, dati di misurazione o anche dati previsionali.

Affinché le misure siano pronte all'impiego in caso di necessità, i dati non possono essere raccolti soltanto al verificarsi della situazione di grave penuria, ma devono essere rilevati già prima della preparazione in vista di una tale situazione.

Art. 3a cpv. 3

Dopo l'implementazione della piattaforma centrale dei dati, i dati di base e i dati di misurazione in generale devono essere messi a disposizione in primo luogo tramite tale sistema. I dati che eventualmente non possono essere raccolti attraverso la piattaforma e quindi la loro raccolta deve avvenire direttamente presso le aziende del settore elettrico o presso i consumatori finali sono per esempio dati previsionali relativi a impianti di produzione e a consumatori finali nonché, in determinate circostanze, alcuni dati di base di altri operatori del mercato come responsabili di prestazioni di servizio relative al sistema o gestori di centrali elettriche.

Per le misure di contingentamento sono necessari i dati di indirizzo e di contatto di gestori di rete e consumatori finali nonché dei relativi centri di consumo, i punti di misura dei centri di consumo e i relativi dati di misurazione come profilo di carico. I dati di indirizzo e di contatto devono essere conservati sulla piattaforma come dati di base e i dati di misurazione devono essere messi a disposizione tramite la stessa.

Per evitare il rilevamento e la conservazione a più riprese di questi dati nonché il ricorso a interfacce inutili, l'AEP e l'OSTRAL devono avere la possibilità, dopo l'implementazione della piattaforma centrale, di ottenere i dati attraverso un apposito accesso.

Servono dati anche per la preparazione di ulteriori misure d'intervento, come ad esempio il disinserimento della rete o la gestione centralizzata di capacità delle centrali idroelettriche: oltre ai dati di indirizzo e di contatto delle aziende del settore elettrico coinvolte occorrono i dati necessari per l'attuazione delle misure (piani di disinserimento della rete, dati previsionali relativi a carico e produzione).

Art. 3a cpv. 4

Ai fini della preparazione di misure d'intervento in vista di una situazione di grave penuria non è possibile conoscere in anticipo la frequenza con cui saranno necessari i dati delle persone e delle autorità di cui al capoverso 3. Va da sé che l'AEP e l'OSTRAL esercitano il diritto di accesso ai dati in misura proporzionata e solo se necessario per i preparativi in vista di una situazione di grave penuria. I dati devono essere forniti in formato elettronico. Per raccogliere i dati dalla piattaforma è necessaria un'interfaccia.

Art. 3a cpv. 5

L'AEP e l'OSTRAL garantiscono che i dati dei consumatori o altre informazioni economicamente sensibili ricevuti in questo contesto non siano accessibili ad altri attori attivi sui mercati per la produzione, il commercio e l'approvvigionamento di energia elettrica.

Art. 3a cpv. 6

Il capoverso 6 disciplina la durata di conservazione dei dati rilevati. In particolare per le misure di contingentamento nonché per analisi e studi concernenti il potenziale effetto di misure di gestione dell'energia elettrica deve essere possibile risalire ai dati storici. Per tale ragione i dati sono conservati per un periodo massimo di dieci anni.